

## Registro dei codici creditori

---

Scheda informativa per l'assegnazione del numero di codice creditore  
(numero RCC)

### **Levatrici**

---

I numeri RCC semplificano la fatturazione delle prestazioni con tutti gli assicuratori malattia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Una volta ottenuto il numero RCC si è dispensati dal dover dimostrare a ogni singolo assicuratore di possedere la necessaria autorizzazione e qualificazione. Il numero RCC deve figurare sulla fattura per il paziente o l'assicuratore.

I numeri RCC sono attribuiti al Cantone nel quale vengono dispensate le prestazioni. Se le prestazioni vengono dispensate in più Cantoni occorre richiedere un numero RCC separato per ciascun Cantone. Le relative autorizzazioni cantonali per esercitare a carico dell'AOMS (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) sono condizioni preliminari per ottenere il numero RCC. I fornitori di prestazioni autorizzati ad esercitare la professione durante un periodo di 90 giorni devono presentare al posto dell'autorizzazione cantonale una conferma con la quale il Cantone certifica che è stato adempiuto l'obbligo di annunciarsi. Le levatrici sono autorizzate in qualità di fornitori di prestazioni a carico dell'AOMS se soddisfanno le condizioni secondo l'art. 45 OAMal (ordinanza sull'assicurazione malattie).

In base all'art. 2.2 del rapporto esplicativo sulla modifica della OAMal e della OPre redatto dall'UFSP ([www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte1.html#-761047810](http://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte1.html#-761047810)) occorre distinguere tra personale medico che svolge attività lucrativa indipendente e personale medico impiegato. Solo il personale medico che esercita attività professionale indipendente è considerato come fornitore di prestazioni che può esercitare direttamente a carico dell'AOMS con diritto di fatturazione. Pertanto sarà possibile assegnare l'autorizzazione AOMS solo a queste persone. Il personale medico impiegato non è invece considerato fornitore di prestazioni ai sensi della LAMal. Può fornire prestazioni nell'ambito di un rapporto di impiego in strutture ambulatoriali o nelle relative organizzazioni, ma il fornitore di prestazioni responsabile e con diritto di fatturazione è sempre la struttura ambulatoriale o l'organizzazione quale persona giuridica.

## Registro dei codici creditori

**Per assegnare il numero RCC abbiamo bisogno dei seguenti documenti o informazioni:**

- Formulario di richiesta
- Autorizzazione cantonale per esercitare la professione di levatrice secondo l'art. 11 della legge 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) oppure un'autorizzazione riconosciuta ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LPSan
- Autorizzazione cantonale ad esercitare come levatrice a carico dell'AOMS (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) secondo l'art. 45 OAMal **oppure** conferma cantonale concernente i «diritti acquisiti secondo il cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal»
- GLN = Global Location Number  
Il GLN può essere richiesto presso la Fondazione Refdata:  
[www.refdata.ch](http://www.refdata.ch) / [partner@hcisolutions.ch](mailto:partner@hcisolutions.ch)
- IDI = numero di identificazione delle imprese  
I numeri IDI già attribuiti si possono consultare presso l'Ufficio federale di statistica all'indirizzo [uid.admin.ch](http://uid.admin.ch). Se non si possiede un numero IDI, questo verrà assegnato in concomitanza con la conferma dell'attività lavorativa indipendente da parte della Cassa di compensazione oppure con l'iscrizione in qualità di impresa individuale nel Registro di commercio. Il numero IDI può essere consegnato al più tardi entro tre mesi dall'inizio del numero RCC.

Il numero RCC viene assegnato in base alle seguenti disposizioni:

### **Condizioni Generali di Contratto Registro dei codici creditori (CGC)**

#### **Tariffa**

I documenti sono disponibili sul sito di SASIS SA alla pagina [www.sasis.ch/it/basi-giuridiche-rcc](http://www.sasis.ch/it/basi-giuridiche-rcc).

Inviare i documenti a:

**SASIS AG, Zahlstellenregister, Bahnhofstrasse 7, Postfach, 6002 Luzern**

#### **Nota:**

occorre necessariamente aderire a una convenzione tariffale per poter beneficiare delle prestazioni della convenzione. Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi ai partner della convenzione tariffale.